REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.136/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26349 del registro di segreteria, proposto dal sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena PETTINAU (C.F PTTLNE65D70B354Y pec elena.avvpettinau@legalmail.it) presso il cui studio, sito in Cagliari, piazza Gramsci n.18, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, Direzione Provinciale di Nuoro in persona del suo Direttore.

Uditi, nella pubblica udienza del 22 settembre 2026, l'Avvocato Elena PETTINAU nell'interesse del ricorrente e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

con atto depositato in data 28 aprile 2025, il signor OMISSIS ha presentato ricorso per l'ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n. OMISSIS depositata in data 17/7/2024, definitiva ed esecutiva.

Formale atto di diffida ad adempiere è stato notificato all'INPS, Direzione Provinciale di Nuoro, via pec in data 14 marzo 2025.

Nel ricorso si chiede di assegnare un termine perentorio all'INPS al fine di adottare gli opportuni provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione integrale della sentenza in oggetto, in difetto nominando un Commissario "ad acta" perché vi provveda in via sostitutiva; con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 3 ottobre 2025, con la quale ha rappresentato che l'Ufficio procederà al pagamento della prestazione entro il mese di marzo 2026. Ha anche chiarito che la particolarità della posizione previdenziale del ricorrente, iscritto ai fini pensionistici alla cassa CPDEL, ha reso necessario un articolato intervento al fine di ovviare ai blocchi previsti dal sistema informatico che si deve utilizzare per la liquidazione delle pensioni degli iscritti alla predetta gestione, generalmente (e fatta salva la rilevata specificità della fattispecie in esame) non destinatari del trattamento privilegiato. E' stata, comunque, individuata la corretta modalità per poter procedere alla liquidazione del beneficio *de quo*. Modalità che, però, richiedendo l'intervento di diversi soggetti, ha determinato la tempistica indicata. Ha, quindi, chiesto, previo breve rinvio al fine di verificare la positiva conclusione del procedimento, di dichiarare cessata la materia del contendere, liquidando le spese come per legge.

Il 3 novembre 2025 l'Avvocato PETTINAU ha depositato una nota con la quale, vista la memoria dell'INPS, ha chiesto un rinvio in attesa dell'esatto adempimento.

All'udienza del 12 nvembre 2025 questo Giudice ha disposto il rinvio della discussione del ricorso all'udienza del 19 maggio 2026.

L’11 maggio 2026 l’Avvocato PETTINAU ha depositato una nota nella quale ha rappresentato che l’INPS non aveva provveduto a ottemperare alla sentenza, nonostante avesse rappresentato nella propria memoria di costituzione che avrebbe provveduto con la rata di marzo 2026; il difensore ha, quindi, confermato le conclusioni.

Il 18 maggio 2026 l’INPS ha depositato un atto nel quale ha dichiarato che la rata di applicazione della sentenza, con la modifica del trattamento pensionistico e la corresponsione degli arretrati, è del 1° giugno 2026.

Le difficoltà informatiche già rappresentate, risolte solo in data 19 marzo 2026, non hanno reso possibile effettuare prima il pagamento; l’Istituto previdenziale ha, quindi, chiesto il rinvio dell’udienza a data successiva al mese di giugno 2026, onde poter verificare l’avvenuta ottemperanza.

All’udienza del 19 maggio 2026 l’Avvocato OLLA ha confermato la richiesta e l’Avvocato PETTINAU non si è opposto al rinvio.

Questo Giudice ha, pertanto, disposto il rinvio della discussione del ricorso all’udienza del 22 settembre 2026.

Il 14 settembre 2026 l’Avvocato PETTINAU ha depositato una nota nella quale ha comunicato che l’INPS ha provveduto all’ottemperanza della sentenza con la rata di giugno 2026 e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con spese a carico dell’INPS in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

All’udienza del 22 settembre 2026 l’Avvocato PETTINAU ha confermato le richieste di cui alla nota depositata da ultimo e l’Avvocato DOA ha richiamato le difese in atti.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della

situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

Infatti, è documentato in atti come l'Istituto previdenziale abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto al sig. NOLI.

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano, quindi, in favore del ricorrente come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro mille.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 22 settembre 2026.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 23.09.2026

Il Responsabile
Ufficio Sentenze
Piera Tiana